Accordo Regionale Veneto sull'ERT

In data 20 ottobre 2017, si sono incontrate le delegazioni regionali trattanti così rappresentate:

Palma Sergio in rappresentanza di FP Cgil Veneto

Maurizia Rizzo e Enrico De Peron in rappresentanza di Fisascat Cisl Veneto

Alessandro Peruzzi in rappresentanza di FP Cisl Veneto

D'Emanuele Scarparo e Antonio Imbriani in rappresentanza di Uil FPL Veneto

Sabrina Visentin e Stefano Lupatin in rappresentanza di Federsolidarietà Confcooperative Veneto

Loris Cervato in rappresentanza di Legacoop Veneto

Giuseppe Zagolin in rappresentanza di AGCI Veneto

Premesso che è in corso in questi mesi la trattativa per il rinnovo del CCNL cooperative sociali scaduto nel 2012;

premesso che l'accordo relativo all'Elemento Retributivo Territoriale (ERT) è scaduto il 31.12.2015:

Le parti firmatarie concordano di rinnovare, per le lavoratrici ed i lavoratori soci e dipendenti, l'istituto dell'ERT per un valore di €350 lordi per il periodo di competenza relativo agli anni 2016 e 2017 e in attuazione dell'art.10 del CCNL attualmente vigente.

Considerato quanto in premessa, ed in particolare l'attuale fase di trattativa nazionale per il rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, il presente accordo ha vigenza limitata al periodo relativo agli anni 2016 e 2017 .

In caso di rinnovo del CCNL Cooperative Sociali che preveda e confermi l'istituto dell'ERT, per il 2017 la cifra del presente accordo è considerata riassorbibile.

Il suddetto importo è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali che operano in Veneto, in termini di produttività, qualità o altro dato denotante la competitività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi svolti in conformità o nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10 punto 2 comma b del CCNL attualmente vigente.

L'importo dell'ERT per il 2016 è quantificato complessivamente in un importo massimo di 200,00 € lordi per il tempo pieno ed è erogato entro il 31/12/2017.

L'importo dell'ERT per il 2017 è quantificato complessivamente in un importo massimo di 150,00 € lordi per il tempo pieno ed è erogato entro il mese di maggio 2018.

In fase di erogazione andranno detratte le somme già erogate a titolo di anticipo dell'ERT stesso

e/o intese come anticipo dell'ERT (quali Elemento Garanzia Retributiva previsto dall'art. 10 del CCNL), IVC ove non dovuta o eventuale ulteriori erogazioni.

Gli importi sopraindicati sono completamente riparametrabili secondo i parametri di produttività di seguito indicati. Pertanto, ad esempio, qualora i parametri di produttività sono tutti negativi, l'importo dell'ERT è pari a zero. Ed al contrario qualora i parametri sono tutti positivi l'importo è pari a 200,00€ per il 2016 e pari a 150,00€ per il 2017 .

La Legge di Stabilità, commi 182 e ss. e la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art.1 c.184, stabilisce su scelta della/del lavoratrice/ore e previo verifica dell'applicabilità della medesima disciplina all'importo in oggetto, che le somme dell'ERT possano essere sostituite, in tutto o in parte, dalle somme dei valori di cui al comma 2 e comma 3 dell'art.51 del DPR 917/1986 in strumenti di welfare aziendale . Tale scelta comporta che le somme non concorrono alla formazione del reddito né sono soggette all'imposta sostitutiva del 10%.

Pertanto le cooperative devono informare il CMPR sulle modalità erogative dell'ERT.

L'ERT sarà determinato in base ai parametri di seguito indicati e sarà erogato a tutti i lavoratori in forza alle cooperative sociali al momento dell'erogazione che prestano nell'anno di riferimento del presente accordo la loro attività nella Regione del Veneto anche se aventi sede legale in altre Regioni; nel caso di cooperative che operano in territori diversi da quello veneto, sono utilizzati i soli dati afferenti al territorio del Veneto come da art. 10 del CCNL attualmente vigente.

Il valore economico è riproporzionato rispetto alle ore effettivamente lavorate nell'anno di competenza dell'ERT, incrementate dalle ore relative alle assenze per infortunio, per maternità obbligatoria (anche se anticipata), per permessi sindacali, per ricovero ospedaliero + sette gg. di convalescenza, per malattie oncologiche e terapie salvavita.

Il valore dell'ERT è dato dal valore orario rapportato alle ore di lavoro. I suddetti valori sono così determinati.

- Valore orario: Valore ERT determinato / (38*52-25,33-165)
- Valore ERT individuale: Valore Orario * (numero di ore lavorate + ore infortunio + ore maternità obbligatoria + ore per permessi sindacali+ ricovero ospedaliero + sette gg. di convalescenza + malattie oncologiche e terapie salvavita).

L'ERT è corrisposto a tutti i lavoratori, soci e dipendenti, in forza alla cooperativa al momento dell'erogazione, sulla scorta dei periodi di effettiva presenza in servizio nell'anno di riferimento ai fini del pagamento dell'ERT.

Si definiscono i seguenti parametri legati alla produttività a cui ricondurre la corresponsione di singole percentuali dell'importo di ERT.

Sia per la quota ERT di competenza dell'anno 2016 che per la quota ERT di competenza dell'anno 2017 verranno raffrontati gli indici medi dei bilanci del triennio 2013- 2015 con gli

indici risultanti dal bilancio d'esercizio 2016.

Pertanto, al fine della determinazione dell'ERT, sono definiti i seguenti pesi ponderali:

- 40% - variazione del rapporto dato dal valore della produzione/ costo del personale (cioè: voce A1/ voce B9 del conto economico del bilancio depositato in CCIAA): se il rapporto di cui al bilancio dell'anno 2016 è superiore del 5% alla media del triennio precedente la suddetta percentuale di Ert è erogata , in caso contrario non è erogata;

- 25% - variazione del rapporto dato da Voce CII dello stato patrimoniale / Voce A del conto economico del bilancio depositato in CCIAA: se il rapporto di cui al bilancio dell'anno 2016 è inferiore del 5% alla media del triennio precedente la suddetta percentuale di Ert è erogata , in caso contrario non è erogata;

- 35% - variazione del M.O.L. (dato da: voce A meno voce B del conto economico di cui al bilancio depositato in CCIAA): se il M.O.L. di cui al bilancio dell'anno 2016 è superiore del 5% alla media del triennio precedente la suddetta percentuale di Ert sarà erogata , in caso contrario non sarà erogata.

Le parti firmatarie, in sede di CMPP e/o CMPR opereranno le verifiche in ordine alla corretta applicazione dei parametri e al corretto calcolo dell'ERT dovuto da ogni cooperativa ai propri lavoratori.

Inoltre eventuali difficoltà applicative – conseguenti anche a sfavorevoli risultati di esercizio – saranno oggetto di valutazione in sede di CMPR e/o CMPP che, sulla scorta dei dati oggettivi prodotti dalla cooperativa in ordine ai parametri stabiliti, potrà deliberare in merito.

Le parti concordano che per tutte le situazioni e casi non contemplati dal presente accordo e di cui riceveranno segnalazione procederanno a specifici incontri e contrattazione.

DISPOSIZIONI FINALI

L'erogazione dell'Elemento Retributivo Territoriale, previo verifica dell'applicabilità della medesima disciplina all'importo in oggetto, sarà utile per l'applicazione dei particolari regimi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in materia di salario di produttività.

L'elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il TFR.

Per le cooperative in situazione di difficoltà con almeno una unità locale nella regione del Veneto è prevista la possibilità di chiedere al CMPR, una diversa soluzione (cioè esonero, dilazione o pagamento parziale) per il pagamento dell'ERT, ai sensi di quanto previsto dall'art.

10 punto 2 lett. c) del CCNL Cooperative Sociali.

In particolare, potranno avanzare tale richiesta le cooperative che si trovino nelle situazioni di difficoltà finanziaria e/o economica definite e individuate nell'art. 10 punto 2 lett. c) del CCNL Cooperative sociali

A questo fine le cooperative interessate dovranno presentare la domanda, con la quale si intende richiedere una diversa soluzione per l'ERT, entro il 31 dicembre 2017 per l'ERT di competenza 2016 ed entro il 31 maggio 2018 per l' ERT di competenza 2017

La segnalazione della presenza di difficoltà nell'erogazione dell'ERT va inviata al CMPR ed al CMPP della provincia ove si svolge l'attività lavorativa.

IL CMPR e/o CMPP hanno facoltà di richiedere documentazione integrativa ritenuta necessaria al fine di esaminare la domanda.

L'eventuale rigetto della domanda così presentata dalla cooperativa dovrà essere comunicata dal CMPR e/o CMPP alla cooperativa entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. In caso contrario varrà il principio del silenzio assenso.

La mancata segnalazione di difficoltà da parte della cooperativa determina la completa applicazione del presente accordo.

Il presente accordo sarà trasmesso alla Direzione Regionale del Lavoro ed alle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Eventuali interpretazioni del presente accordo sono di esclusiva competenza delle parti firmatarie.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro due mesi dalla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL Cooperative Sociali al fine di definire la nuova contrattazione.

Il presente accordo potrà essere depositato nei termini e con le modalità previsti dal Decreto Interministeriale 25 Marzo 2016 e dalla successiva nota del Ministero del Lavoro n. 4274 del 22 luglio 2016.

Il deposito così effettuato, previo verifica dell'applicabilità della medesima disciplina all'importo in oggetto, permetterà di applicare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti dettati dallo stesso Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, dalla legge 208/2015 art. 1 commi 182-191 e da loro successive modifiche e/o integrazioni, il regime fiscale agevolato previsto. Tale regime fiscale agevolato sarà da individuarsi nell'imposta sostitutiva del 10%, oppure nelle ulteriori agevolazioni ed esenzioni nel caso di adempimento tramite strumenti di welfare aziendale e in presenza delle condizioni e nei limiti previsti dalle discipline già sopra richiamate (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge stabilità 2016), Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, DPR del 22 dicembre 1986 n. 917, art 51 commi 2 e 3 (TUIR)).

Letto firmato e sottoscritto

FP Cgil Veneto

Fisascat Cisl Veneto

FP Cisl Veneto

Uil FPL Veneto

Federsolidarietà Confcooperative Veneto

Legacoop Veneto

AGCI Veneto